

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MIRATO S.P.A.

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Aggiornamento 10 giugno 2013

SOMMARIO

Parte generale

1. *La Responsabilità Amministrativa degli Enti*

- 1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
- 1.2. La funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo
- 1.3. Le Linee Guida emanate da Confindustria

2. *Adozione del Modello da parte di MIRATO S.P.A.*

- 2.1. Obiettivi perseguiti da MIRATO S.P.A. con l'adozione del Modello
- 2.2. Modifiche al Modello
- 2.3. Principi base del Modello
- 2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale
- 2.5. Destinatari del Modello

3. *Organismo di Vigilanza*

4. *Selezione del personale, formazione e diffusione del Modello*

- 4.1. Selezione del personale
- 4.2. Scelta dei collaboratori esterni
- 4.3. Formazione ed informazione del personale

5. *Sistema di poteri e procure*

6. *Principi generali del controllo interno*

7. *Sistema disciplinare*

- 7.1. Principi generali
- 7.2. Misure sanzionatorie

Parti speciali

(1) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(2) Reati societari

(3) Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(4) Reati transnazionali

(5) Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(6) Reati informatici

(7) Delitti contro l'industria e il commercio

(8) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(9) Delitti di criminalità organizzata

(10) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

(11) Reati ambientali

(12) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Allegati

- Codice Etico

- Copia del D.Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito, anche, il *decreto*), in attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (*enti*). In particolare, il decreto prevede, in capo agli enti, un articolato sistema sanzionatorio, che muove dalle sanzioni pecuniarie fino alle sanzioni interdittive, ivi compresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni di cui sopra, peraltro, possono essere applicate, esclusivamente dal giudice penale, soltanto se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore (la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati, apicali o ad essi sottoposti) e in presenza di una colpevolezza dell'ente interessato.

Con riferimento ai requisiti oggettivi, la responsabilità amministrativa consegue da alcune tipologie di reati, di seguito meglio precisati, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Con riferimento ai requisiti soggettivi, il legislatore prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (*soggetti apicali*);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (*soggetti sottoposti*).

Con riferimento alla colpevolezza dell'ente, la responsabilità amministrativa è applicabile agli enti che (i) non si siano dotati di un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato (nel seguito, anche il *Modello*), ovvero idoneo a prevenire – *ex ante* – i reati della specie considerata e (ii) non abbiano nominato un Organismo di Vigilanza, deputato a controllare l'effettività, l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello.

I reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa e che sono stati, ad oggi, mappati dalla società sono i seguenti.

(1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, quali precisamente:

- truffa aggravata in danno allo Stato o di altro ente pubblico (art 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640 bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art 316 ter c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 640 ter, comma 1, c.p.);
- concussione (art 317 c.p.);
- corruzione (art 318-319 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.).

(2) Reati societari, quali precisamente:

- false comunicazioni sociali (art 2621 e 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art 2624 c.c.);
- impedito controllo (art 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art 2626 c.c.);

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2626 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 c.c.);
- omessa convocazione dell'assemblea (art.2631 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);**
- infedeltà patrimoniale;
- infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

(3) Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quali precisamente:

- quelli previsti dagli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

(4) Reati transnazionali, quali precisamente:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art 416 bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- riciclaggio (art 648 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 Dlgs 25 luglio 1998, n.286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art 378 c.p.).

(5) Delitti in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, quali precisamente:

- quelli previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

(6) Reati informatici, quali precisamente:

- accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), ed installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.);

- falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

(7) Delitti contro l'Industria e il commercio, quali precisamente:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis. c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.).

(8) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, quali precisamente:

- messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171 primo comma lettera a-bis);
- delitto da parte di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori SIAE (art. 171-bis);
- delitto da parte di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione (art. 171-bis);
- delitto da parte di chi, salvo che per uso personale (art. 171-ter):
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; nonché l'estensione di tale articolo, di cui all'art. 171-septies),
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

i) delitto di chiunque che, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

(9) Delitti di criminalità organizzata, quali precisamente:

- associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a, c.p.p).

(10) Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, quali precisamente:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

- istigazione a uno dei reati qui indicati capi primo e secondo del Titolo I del c.p. (art. 302 c.p.).

(11) Reati ambientali, quali precisamente:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- reati di cui all'art. 137 (sanzioni penali), commi 3, 5 primo periodo, 13, commi 2, 5 secondo periodo e 11 del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), commi 1 lettera a), e 6 primo periodo del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5 del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) comma 3, secondo periodo, del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 257 (Bonifica dei siti) comma 1 del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 257 (Bonifica dei siti) comma 2 del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, secondo periodo del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 259 (Traffico illecito di rifiuti) comma 1 del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) , commi 1 e 2 del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 279 (Sanioni) comma 5 del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui all'art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) commi 6 e 7 secondo e terzo periodo , e commi 8 primo periodo e secondo periodo del D.lgs 3/4/2006, n. 152;
- reati di cui agli art. 1 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6 comma 4 della l. 7/2/1992, n. 150;
- reati di cui all'art. 1 comma e della l. 7/2/1992, n. 150;
- reati di cui all'art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive) comma 6 della l. 28/12/1993, n. 549;
- reati di cui all'art. 9 (Inquinamento colposo) comma 1 del D.lgs 6/11/2007, n. 202;
- reati di cui all'art. 8 comma 1 e 9 comma 2 del D.lgs 6/11/2007, n. 202;
- reati di cui all'art. 8 comma 2 del D.lgs 6/11/2007, n. 202.

(11) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, quale precisamente:

- reato di cui al D.Lgs. 286/98, art. 22 c. 12, relativo alla fattispecie in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Gli altri reati, attualmente in essere all'interno del Decreto, che la Società ha ritenuto – dopo una ponderazione dei profili di rischio correlati allo svolgimento delle proprie attività – non significativi, sono invece i seguenti:

- reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- reati in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati contro la personalità individuale;
- reati in tema di abusi di mercato.

1.2. La funzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Dal requisito della “necessaria” colpevolezza organizzativa dell'ente, che funge da “attivatore” – in presenza delle altre condizioni previste dal decreto – per la responsabilità amministrativa,

discende che, qualora l'ente stesso dimostri di aver adottato tutte le misure opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto, la responsabilità medesima non si applica.

La presenza di un'adeguata organizzazione è, in altri termini, "unità di misura" della diligenza dell'ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto.

In tal senso, il decreto, agli artt. 6 e 7, indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità.

In particolare, l'ente è esonerato dalla responsabilità amministrativa se prova che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (nel seguito, anche "Modello") a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che abbia effettivamente adempiuto ai suoi doveri di vigilanza;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione.

Tanto premesso, i modelli indicati alla lettera a) devono:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno provato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.3. Le Linee Guida emanate da Confindustria

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Tali sopra citate componenti devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal Modello;

- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Le linee guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti (03/10/2002; 18/05/2004 e 09/04/2008), finalizzate a recepire i nuovi reati introdotti ai fini del decreto e per meglio precisare il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI MIRATO S.P.A.

2.1. Obiettivi perseguiti da MIRATO S.P.A. con l'adozione del Modello

MIRATO S.P.A. (MIRATO) opera in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali in continua e rapida evoluzione.

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi dei clienti, dei dipendenti, degli azionisti, dei partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui MIRATO è presente con le proprie attività.

Il Modello mira a rafforzare tale attitudine etica della Società.

2.2. Modifiche al Modello

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrarlo e di modificarlo è demandato al Consiglio di amministrazione, mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

Il Consiglio, in particolare, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, provvederà ad aggiornare il Modello qualora vengano in considerazione esigenze di implementazione dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori aree a rischio, e così via.

2.3. Principi base del Modello

I principi base del Modello sono di seguito indicati.

Identificazione dei processi sensibili

L'identificazione in parola è effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, procure, attività svolte, verbali dei Consigli di Amministrazione, disposizioni organizzative, e così via) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale mirati alla verifica dell'esistenza di processi sensibili e dei presidi e controlli ad esso riferiti (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.).

Obiettivo di questa fase è l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati.

La fase in argomento si conclude con una rappresentazione delle aree a rischio e dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità.

Analisi degli scostamenti

Sulla base della situazione esistente, come sopra accertata, si individuano le iniziative necessarie ai fini del miglioramento e dell'adeguamento agli scopi perseguiti dal decreto del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi guida della separazione delle funzioni, della documentazione e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

In tale fase, particolare attenzione è dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio.

Definizione dei Protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si definisce un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale.

Principi etici

MIRATO adotta un Codice Etico (allegato al presente Modello) che, per quanto di portata e finalità diverse, si ritiene applicabile al Modello stesso quanto ai principi etici che devono regolare l'attività di organizzazione, gestione e controllo aziendale.

2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello si compone:

- della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate la funzione e i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue caratteristiche essenziali;
- di alcune parti speciali, che sono dedicate alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della normativa.

A corredo del Modello sono allegati il Codice Etico e l'organigramma della Società, nonché il testo del D.Lgs. n. 231/2001.

Come chiarito in precedenza, si ricorda che, per quanto concerne i reati non citati nelle parti speciali (reati in tema di falsità di monete/in carte di pubblico credito/in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, reati in tema di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, reati di abusi di mercato), si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, che vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners al rispetto dei dovuti valori.

2.5. Destinatari del Modello

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutto il personale di MIRATO

Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dagli organi sociali, dal personale dirigenziale e da tutti i dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo secondo le modalità ivi indicate, in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate.

Si prevede, al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, che i collaboratori esterni, i fornitori, i partner commerciali e finanziari nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società, pongano in essere comportamenti coerenti con le finalità del decreto in materia di responsabilità amministrativa, e che adottino procedure e regole di comportamento coerenti con gli obiettivi dello stesso.

Il mancato rispetto di quanto precede può essere sanzionato dalla Società nelle forme ritenute opportune.

3 . ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001, nel prevedere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione degli illeciti considerati da tale normativa, ha previsto l'obbligatoria istituzione di

un organismo dell'ente, dotato di un autonomo potere di controllo – in modo da vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello - sia di un autonomo potere di iniziativa - al fine del costante aggiornamento dello stesso.

Detto organismo deve assumere, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del presente Modello, le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza, che sono fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; deve invero essere garantita l'autonomia del medesimo organo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e, in particolare, dell'organo dirigente);
- professionalità, ovvero possedere competenze specifiche necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa dell'ente;
- continuità di azione, ovvero sia dedicarsi costantemente, mediante l'esercizio dei poteri che gli spettano, alla vigilanza del rispetto del presente Modello, monitorare lo stesso e assicurarne il costante aggiornamento.

Nomina, composizione, compenso, durata e revoca

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è organo collegiale, nominato dal Consiglio di amministrazione. I componenti dell'OdV devono possedere requisiti di onorabilità – analoghi a quelli degli amministratori di MIRATO - e di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire e devono essere esenti da cause di incompatibilità e motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio. La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi sono verificati dal Consiglio di amministrazione di MIRATO sia preventivamente alla nomina sia periodicamente durante tutto il periodo in cui i componenti dell'OdV medesimo resteranno in carica.

Costituisce causa di ineleggibilità o di revoca per giusta causa dei componenti l'OdV la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, con particolare riferimento a illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'OdV dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

Il compenso dell'OdV è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui sopra, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV è di competenza del Consiglio di amministrazione della società.

In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di amministrazione di MIRATO provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

L'OdV decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di amministrazione di MIRATO provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

L'OdV riporta direttamente al Consiglio di amministrazione.

Compiti e funzioni

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV dispone di adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'OdV stesso.

Nell'espletamento dei propri compiti, OdV può giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – della collaborazione di tutte le strutture di MIRATO e anche di consulenti esterni. In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'OdV può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di darne immediata informazione al Consiglio di amministrazione.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di amministrazione è in ogni caso chiamato a verificare che l'OdV svolga i compiti che gli sono stati affidati, in quanto sul Consiglio di amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del presente Modello. Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali esso, si avvale a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'OdV ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili da parte dei destinatari, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, anche in considerazione delle violazioni eventualmente verificatesi;
- vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta;
- garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza e funzionalità del presente Modello;
- vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del presente Modello ove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo aziendale o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del presente Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili;
- acquisire dai destinatari del presente Modello la documentazione e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;
- verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nelle procedure ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel presente Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- svolgere una periodica attività di reporting nei confronti degli organi sociali;
- raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni aziendali con riferimento al presente Modello e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica;
- procedere in qualsiasi momento ad ogni attività di verifica, ispezione e controllo ritenuta opportuna, finalizzata alla verifica dell'applicazione e/o dell'adeguatezza del presente Modello;
- evidenziare alle funzioni aziendali competenti e al Consiglio di amministrazione l'opportunità di procedere a modifica e/o integrazione e/o adeguamento del presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili nonché le opportune eventuali azioni correttive
- evidenziare alle funzioni aziendali competenti e al Consiglio di amministrazione ogni violazione riscontrata e altresì il pericolo di eventuale violazione al presente Modello e delle procedure aziendali ad esso riferibili, evidenziando le opportune eventuali azioni correttive;
- verificare che le eventuali azioni correttive proposte siano adeguatamente intraprese dalle funzioni aziendali competenti e/o dal Consiglio di amministrazione;
- dare i chiarimenti e/o i suggerimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative e/o quesiti sul presente Modello e sulle procedure aziendali ad esso riferite.

Funzionamento dell'OdV

L'OdV si riunisce con cadenza trimestrale e comunque ogni volta uno dei componenti ne ravvisi

la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Le riunioni dell'OdV sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. L'OdV assume validamente le proprie decisioni a maggioranza.

Ulteriori aspetti operativi riguardanti il funzionamento dell'OdV potranno essere disciplinati in un apposito regolamento.

Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'OdV è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili al fine di consentire allo stesso lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

I destinatari del presente Modello sono quindi tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'OdV con riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello medesimo, del Codice etico e di tutte le procedure aziendali riferibili al Modello nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, i destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni relative a:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Autorità giudiziaria procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le informazioni eventualmente specificate nelle parti speciali che seguono.

All'OdV devono altresì essere comunicate le seguenti informazioni, parimenti indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazioni significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella parte speciale;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB; ecc. ecc.).

Viene lasciata la facoltà all'OdV di integrare quanto sopra e comunque di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta.

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della società.

L'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell'OdV.

4. SELEZIONE DEL PERSONALE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La selezione, l'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i partners ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società intende perseguirli.

4.1 Selezione del personale

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza e trasparenza, nonché a criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità.

MIRATO si impegna a sviluppare le capacità e le competenze dei propri dipendenti, in modo che la correttezza, la professionalità e l'impegno ad essi richiesto siano intesi come valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa.

4.2. Scelta dei collaboratori esterni

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (fornitori, rappresentanti, partners, agenti, consulenti etc., di seguito collaboratori) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, professionalità, integrità, correttezza e trasparenza.

4.3. Formazione ed informazione del personale

MIRATO, conformemente a quanto previsto dal decreto, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello.

In particolare, si prevede:

- l'inserimento in bacheca del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- l'invio di una lettera a tutto il personale, da distribuirsi attraverso la busta paga, sui contenuti del decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- la diffusione del Modello tramite i sistemi informativi aziendali.

Con riferimento alla formazione, si prevede un percorso formativo per tutti i responsabili di funzione avente ad oggetto:

- un'introduzione alla normativa ed alle Linee Guida emanate da Confindustria. In particolare, i Responsabili di Direzione saranno resi edotti delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- un'illustrazione delle singole componenti del Modello e delle specifiche finalità preventive che esso è chiamato ad assolvere.

I singoli responsabili di Direzione provvederanno poi a trasmettere all'interno della propria area di responsabilità le conoscenze acquisite al fine di garantirne la necessaria diffusione e condivisione.

Gli interventi di formazione saranno rinnovati in occasione di nuove assunzioni.

5. SISTEMA DI POTERI E PROCURE

Le procure permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, anche attraverso l'esame della documentazione attestante l'attività concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, raccomandando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

6. PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di controllo interno è un processo, svolto dal Consiglio di amministrazione, dai dirigenti e dagli altri operatori della struttura aziendale appositamente delegati, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni di bilancio;
- conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Gli elementi costitutivi del sistema in parola sono, in particolare, i seguenti.

Ambiente di controllo: gli individui, le loro qualità individuali, la loro integrità e i loro valori etici, la loro competenza, l'ambiente in cui operano sono l'essenza stessa di qualsiasi organizzazione.

Sono il motore che aziona l'azienda e le fondamenta su cui essa poggia.

Valutazione del rischio: ogni azienda deve essere consapevole dei rischi che incontra e che deve affrontare. Essa deve porsi obiettivi per le attività commerciali, finanziarie, di produzione, di marketing e altre, affinché l'organizzazione possa operare in modo coordinato e armonico.

L'elemento in parola richiede, in particolare, l'individuazione dei rischi aziendali, il loro apprezzamento quali-quantitativo (in termini di probabilità di manifestazione dell'evento dannoso e di magnitudine dello stesso) e la loro gestione sistematica.

Attività di controllo: le politiche e le procedure di controllo devono essere elaborate e applicate per assicurare che siano efficacemente attivati i provvedimenti che il *management* ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi.

Le principali attività di controllo, in particolare, sono le seguenti:

- adeguata separazione dei compiti;
- corretta autorizzazione per tutte le operazioni;
- adeguata documentazione e registrazione delle operazioni;
- controllo fisico su beni e registrazioni;
- controlli indipendenti sulle prestazioni effettuate.

Informazioni e comunicazione: consentono al personale la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione e al controllo.

Monitoraggio: l'intero processo deve essere monitorato, apportando eventuali modifiche. In tal modo, il sistema può reagire rapidamente, in funzione dei cambiamenti che si verificano nel contesto operativo.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali

L'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni è, infatti, quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, radicando nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la società la consapevolezza in ordine alla volontà aziendale di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati. L'accertamento delle responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere in ogni caso condotti nel rispetto della vigente normativa, della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

7.2. Misure sanzionatorie

Le sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti vengono determinate, a cura del Consiglio di amministrazione di MIRATO, in osservanza a quanto previsto dai CCNL di categoria ed in coerenza con le disposizioni di legge, nonché sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie e in proporzione alla loro gravità.

Le sanzioni eventualmente applicabili sono di seguito indicate:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione temporanea dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento.

La violazione del presente Codice da parte di Amministratori, Sindaci, dirigenti aziendali, soggetti esterni a MIRATO ed aventi con essa rapporti contrattuali, lede il rapporto di fiducia instauratosi e come conseguenza può determinare l'adozione di provvedimenti da parte degli organi preposti anche in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

PARTI SPECIALI

PARTI SPECIALI

(1) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- a) Truffa aggravata in danno allo Stato o di altro ente pubblico (art 640, comma 2 n. 1 c.p.)
- b) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640 bis c.p.)
- c) Malversazione a danno dello Stato (art 316 bis c.p.)
- d) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art 316 ter c.p.)
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 640 ter, comma 1, c.p.)
- f) Concussione (art 317 c.p.)
- g) Corruzione (art 318-319 c.p.)
- h) Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)
- i) Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.)

I reati qui considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività relative ad una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Principali aree di attività a rischio

- a) Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione, ed il loro concreto impegno
- b) Operazioni concernenti il rilascio di autorizzazioni e concessioni inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare
- c) Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali (ottenimento e rinnovo di autorizzazioni, permessi e certificati, perfezionamento di accordi e convenzioni, gestione delle visite ispettive con particolare riferimento a funzionari degli uffici pubblici e organi di controllo) per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società
- d) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni finanziamenti agevolati da soggetti pubblici per la realizzazione di impianti industriali
- e) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti per attività di ricerca e sviluppo
- f) Acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici per attività di formazione e informazione del personale
- g) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti la sicurezza, la salute e l'ambiente (D.lgs 81/08 e s.m.i.), lo svolgimento di attività a Rischio di Incidente Rilevante (D.lgs 334/99 e s.m.i.) e il rispetto delle tutele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a mansioni particolari
- h) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti la sicurezza e salute durante l'esecuzione di lavori in cantieri mobili e/o temporanei interni all'azienda
- i) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, in particolare VV.F. provinciali, inerenti l'espletamento di pratiche di Prevenzione Incendi e similari
- j) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, inerenti l'espletamento di pratiche relative a licenze di esercizio per lo stoccaggio di prodotti e sostanze soggette a specifiche normative
- k) Gestione delle comunicazioni ed obblighi di natura societaria diversi da quelli collegati al bilancio
- l) Gestione degli obblighi informativi nei confronti di autorità di controllo e vigilanza settoriale

In aggiunta alle sopracitate attività di rischio, MIRATO ha individuato anche le seguenti aree definite strumentali alle precedenti in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione di tali reati:

- a) selezione del personale;
- b) gestione della finanza e della tesoreria;
- c) gestione dei sistemi informativi;
- d) conferimento e gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale;
- e) approvvigionamento di beni (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti, ecc.);
- f) approvvigionamento di servizi (negoiazione, emissione ordini di acquisto, stipula contratti, ecc.).

Regole generali

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai presenti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

MIRATO si impegna a dotarsi di idonei strumenti organizzativi e a portarli a conoscenza all'interno del Gruppo in modo chiaro e formale, al fine di delimitare i ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le procedure interne devono avere i seguenti elementi:

- *separatezza* dei ruoli: non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti;
- *tracciabilità* di ciascun passaggio rilevante del processo sia a livello documentale cartaceo, in particolare come segue:
 - copia della documentazione consegnata all'ente pubblico nell'ambito della gestione e formalizzazione dei rapporti straordinari nell'area del personale è conservata presso l'archivio della funzione di competenza
 - La corrispondenza intercorsa tra i soggetti coinvolti nel processo con le autorità competenti in materia, è tracciata e opportunamente archiviata sulla base di disposizioni organizzative formalizzate
 - Il soggetto aziendale incaricato sulla base di specifici poteri ha l'obbligo di firmare per accettazione il verbale redatto dai funzionari pubblici in occasione degli accertamenti/sopralluoghi condotti presso la società e di mantenere copia nei propri uffici, unitamente ad eventuali allegati
 - Al fine di ricostruire la responsabilità e le motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via informatica o elettronica, nonché degli eventuali contratti con i consulenti/progettisti coinvolti nel processo
- per ogni processo è individuato un *responsabile* relativo al procedimento di attuazione delle operazioni;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere *documentate* e *registrate* in conformità dei principi di correttezza professionale e contabile. L'impiego di tali risorse deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui

destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;

- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, L'Organismo di Vigilanza verifica:

- la nomina del responsabile del procedimento;
- che il Responsabile del processo abbia fornito idonee istruzioni in merito ai comportamenti da tenere da parte degli esponenti aziendali e dai suoi collaboratori nello svolgimento delle attività a rischio e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- l'affidabilità delle procedure in essere;
- la conservazione della relativa documentazione;
- il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando eventuali modifiche.

PARTI SPECIALI

(2) REATI SOCIETARI

Tipologia dei reati societari

- a) False comunicazioni sociali (art 2621 e 2622 c.c.)
- b) Falso in prospetto (art 2623 c.c.)
- c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art 2624 c.c.)
- d) Impedito controllo (art 2625 c.c.)
- e) Indebita restituzione dei conferimenti (art 2626 c.c.)
- f) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2626 c.c.)
- g) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- h) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- i) Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 c.c.)
- j) Omessa convocazione dell'assemblea (art.2631 c.c.)
- k) Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)
- l) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art 2633 c.c.)
- m) Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)**
- n) Infedeltà patrimoniale
- o) Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
- p) Illecita influenza sull'assemblea
- q) Aggiotaggio
- r) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Principali aree di attività a rischio

- a) Redazione del bilancio
- b) Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve
- c) Rapporti con l'assemblea e il collegio sindacale
- d) Rapporti con la società di revisione
- e) Rapporti con fornitori e clienti**

Regole generali

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai presenti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

MIRATO si impegna a dotarsi di idonei strumenti organizzativi e a portarli a conoscenza all'interno del Gruppo in modo chiaro e formale, al fine di delimitare i ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

La presente parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;

2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
5. di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
6. di osservare le regole contenute negli appositi protocolli, che disciplinano le condizioni di vendita agli *account* e agli agenti MIRATO, e nel regolamento "omaggi".

I destinatari della presente Parte Speciale devono in generale conoscere e rispettare:

1. i principi di *Corporate Governance* a cui MIRATO si ispira, contenuti nel Codice di Autodisciplina;
2. il Codice Etico;
3. il regolamento assembleare, quando presente;
4. il sistema di controllo interno e le procedure aziendali;
5. i protocolli acquisti e vendite e il regolamento "omaggi";
6. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Oltre alle regole generali di cui sopra devono essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte, che sono ispirate ai principi generali della separazione dei ruoli e della tracciabilità dei passaggi.

Redazione del bilancio

La redazione del bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, nonché delle eventuali relazioni trimestrali e semestrali, deve essere effettuata in base alle specifiche procedure aziendali in materia, che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione deve fornire attraverso i suoi responsabili, nonché la tempistica per la loro consegna;
- tali dati devono essere trasmessi tramite sistema informatico al fine di consentire la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- la tempestiva messa a disposizione a tutti i membri del Consiglio di amministrazione della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazione, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di gruppo predisposte.

Gestione dei rapporti con la Società di revisione

In particolare MIRATO si impegna a rispettare la procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione e a far modo che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possano essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi *network* della società di revisione.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

In particolare, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati societari;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti;
- **vigilanza sul rispetto dei protocolli acquisti e vendite e sul regolamento "omaggi".**

PARTI SPECIALI
(3) REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Tipologia dei reati

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
2. Lesione colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Principali aree di attività a rischio

- a) Attività di manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti
- b) Valutazione degli aspetti ambientali e dei rischi sul lavoro
- c) Ciclo produzione
- d) Comunicazione e formazione
- e) Gestione delle emergenze
- f) Valutazione dell'efficacia delle attività implementate
- g) Gestione e controllo della documentazione e delle registrazioni
- h) Principi etici e di comportamento
- i) Conoscenza, diffusione ed implementazione degli aggiornamenti legislativi e normativi
- j) sistema di monitoraggio e audit
- k) Risorse umane

Regole generali

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai presenti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

MIRATO si impegna a dotarsi di idonei strumenti organizzativi e a portarli a conoscenza all'interno del Gruppo in modo chiaro e formale, al fine di delimitare i ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

I destinatari della presente Parte Speciale devono in generale conoscere (e attenersi):

- le leggi e le normative vigenti;
- il codice etico MIRATO, nella versione vigente;
- i principi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- le informazioni, la formazione e l'addestramento ai lavoratori sui rischi di incidente rilevante, ai sensi del D.M. 16/03/98;
- il manuale del sistema di gestione della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 334/99, del D.Lgs. 238/05 e secondo il D.M. 09/08/00;
- la politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, secondo il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- il documento di valutazione dei rischi di incidente rilevante ai sensi del Dlgs. 334/99 e s.m.i. (Dlgs. 238/05).

Il Sistema di gestione della sicurezza supporta i soggetti apicali nel definire e rendere operative le linee guida che MIRATO si è data nella gestione di questi specifici ambiti. Nel caso in cui questo non venisse pienamente garantito, è dovere dello stesso soggetto operare e farsi parte attiva affinché siano sempre assicurate le migliori condizioni possibili e mai alcuna carenza del

Sistema di Gestione di Sicurezza MIRATO possa essere causa o motivo di ritardi o esercizi non corretti.

Procedure specifiche

Oltre alle regole generali, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo:

- di istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
- di elaborare il documento di valutazione dei rischi e procedure al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche del processo produttivo;
- di adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e gestione delle emergenze;
- nel processo risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse in tutti i suoi cicli produttivi nel rispetto di quanto disposto dal documento di valutazione dei rischi e dal medico competente. Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:
 - all'adozione per tutti i dipendenti delle misure di prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione dei rischi;
 - all'impiego di personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orari di lavoro, riposi, straordinari, ecc.);
 - a fare osservare a tutti i dipendenti le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro in riferimento alla specifica attività svolta;
 - a utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente;
- relativamente al processo di manutenzione attrezzature, macchine, impianti i destinatari devono:
 - programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
 - eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
 - adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
 - assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

I soggetti apicali devono considerare la gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro come una loro priorità che non può essere posta in secondo piano rispetto alle altre proprie responsabilità aziendali.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivare l'Internal Audit con specifici controlli anche a seguito di segnalazioni, l'Internal Audit si relaziona con le funzioni interne preposte allo svolgimento dei controlli sulle attività potenzialmente a rischio di violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure in essere. A tal fine all'Internal Audit viene garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

La Direzione Sicurezza relaziona annualmente all'Organismo di Vigilanza sull'idoneità del Sistema di gestione Sicurezza Ambiente a prevenire la commissione dei reati sopracitati.

PARTI SPECIALI
(4) REATI TRANSNAZIONALI

Tipologia dei reati transnazionali

- a) Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
- b) Associazione a delinquere di tipo mafioso (art 416 bis c.p.)
- c) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)
- d) Riciclaggio (art 648 c.p.)
- e) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)
- f) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3bid, 3 ter e 5 Dlgs 25 luglio 1998, n.286)
- g) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art 377 bis c.p.)
- h) Favoreggiamento personale (art 378 c.p.)

Principali aree di attività a rischio

- a) Risorse umane
- b) Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transazionale
- c) Relazioni e rapporti economici finanziari e societari con soggetti terzi
- d) Rapporti con autorità giudiziaria
- e) Flussi finanziari in entrata
- f) Rapporti infragruppo

Regole generali

La presente Parte Speciale prevede l’obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai presenti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

MIRATO si impegna a dotarsi di idonei strumenti organizzativi e a portarli a conoscenza all’interno del Gruppo in modo chiaro e formale, al fine di delimitare i ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

E’ inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico del Gruppo;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto del Gruppo MIRATO siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l’espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- che sia assicurato il costante controllo sulle sostanze prodotte, detenute e commercializzate dalla Società al fine di monitorarne costantemente la tipologia e la destinazione;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;

- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- che sia mantenuto un rapporto chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Devono essere in ogni caso rispettati i principi generali della separatezza dei ruoli e della tracciabilità dei passaggi.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV deve:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale, nonché quello del codice etico del Gruppo MIRATO;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati transnazionali; in particolare, occorre verificare, tra l'altro:
 - che la società si sia assicurata il costante controllo sulle sostanze prodotte, detenute e commercializzate;
 - che esista una procedura per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro.

PARTI SPECIALI

(5) DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Tipologia dei reati

- a) Ricettazione (art. 648 c.p.)
- b) Riciclaggio (art. 648-is c.p.)
- c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 640 c.2 n. 1 c.p.)

Principali aree di attività a rischio

- a) Gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed uscita intrattenuti con soggetti terzi o con Società del Gruppo
- b) Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- c) Gestione delle alienazioni di cespiti
- d) Rapporti infragruppo
- e) Trasferimento di fondi

Regole generali

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai presenti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

MIRATO si impegna a dotarsi di idonei strumenti organizzativi e a portarli a conoscenza all'interno del Gruppo in modo chiaro e formale, al fine di delimitare i ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello di Organizzazione e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mentene dosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali MIRATO ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possono anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- separare i diversi compiti e le diverse attività aziendali;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o Società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (per es: rispetto dei prezzi medi di mercato);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, e così via);
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- evitare di compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine di MIRATO.

Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra i destinatari del Modello dovranno attenersi alle disposizioni specifiche di seguito descritte:

- ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di MIRATO deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;
- tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli intermediari finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica colta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:
 - controparte;
 - sede legale della Società controparte (ad es: paradisi fiscali, Paesi rischio di terrorismo);
 - sede degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
 - ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
 - scopo, natura e struttura dell'operazione;
 - valore dell'operazione;
- verificare che Fornitori e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'OdV;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate ed ad altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, e così via, sono regolati tramite il canale bancario;
- non devono essere effettuati trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio in vigore. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo stabilito nell'apposito regolamento di cassa, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- tutta la documentazione relativa alle operazioni in oggetto devono essere archiviate e conservate dalle funzioni aziendali competenti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazione di irregolarità.

I destinatari della presente Parte Speciale devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* a cui MIRATO si ispira;
- il Codice Etico;
- le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di antiriciclaggio;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo, nel rispetto dei poteri esistenti;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- il sistema di controllo interno e le procedure aziendali;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV deve:

- 1) verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte dell'Azienda di istruzioni standardizzare relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in particolare, nei rapporti con fornitori e finanziatori;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni.
- 2) Verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili.
- 3) Verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali.
- 4) Verificare tutte le eventuali partnership con fornitori o partner di stati considerati non cooperativi.
- 5) Verificare i pagamenti in contanti da parte della società.
- 6) Verificare in sintesi, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di MIRATO di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTI SPECIALI
(6) I REATI INFORMATICI

Tipologia dei reati

- 1) Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615 ter c.p.)
- 2) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- 3) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- 4) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- 5) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- 6) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- 7) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- 8) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- 9) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- 10) Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- 11) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.).

Principali aree di attività a rischio

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie di informazione.

La Società ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy, per prevenire e controllare rischi in tema di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informativo e dei dati personali dei debitori e dei terzi. Le attività nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la gestione e l'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali.

Nel Documento Programmatico sulla Sicurezza di MIRATO sono analizzate le situazioni aziendali ed organizzate le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti dei dati. In particolare, per quel che riguarda il rischio analizzato nel presente capitolo, viene svolta l'analisi:

- dei server;
- delle misure di sicurezza per i trattamenti informatici;
- degli strumenti anti virus;
- dei sistemi anti-intrusione;
- dei firewall;
- dei piani di Disaster Recovery.

Regole generali

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai presenti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

MIRATO si impegna a dotarsi di idonei strumenti organizzativi e a portarli a conoscenza all'interno del Gruppo in modo chiaro e formale, al fine di delimitare i ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo sono tenute ad osservare le disposizioni di legge in materia, quanto previsto dal "regolamento aziendale interno" e dal "regolamento per l'utilizzo di internet e della posta elettronica" nonché le eventuali previsioni del codice etico.

Inoltre, più in particolare:

- le funzioni coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione all'Alta Direzione aziendale di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possono rientrare nella fattispecie di reato considerare ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati che possa impedire o interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l'intero sistema informatico aziendale
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;

- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
 - alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo documenti informatici;
 - produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- I responsabili delle funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

Procedure specifiche

Le procedure interne della Società ed i processi aziendali sono guidate da principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica e da adeguate attività di controllo, per un adeguato presidio a tutela di una gestione e di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente.

Più in particolare, fatti salvi i requisiti di sicurezza propri dei software della Pubblica amministrazione o delle Autorità di Vigilanza utilizzati, i principi di sicurezza organizzativa, comportamentale e tecnologica, nonché il sistema di controllo a presidio dei descritti sistemi informatici e del patrimonio informativo della società si deve basare sui seguenti fattori.

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi che incidono sui sistemi informatici e sul patrimonio informativo della società. In particolare:
 - la gestione della abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
 - le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
 - ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, deve essere riattribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
- Segregazione dei compiti: devono essere assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare:
 - devono essere attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del patrimonio informativo aziendale;
 - devono essere attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;
 - devono essere definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi;
 - devono essere attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;
 - le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici e logici e della sicurezza del software devono essere organizzativamente demandate a funzioni differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;

- devono essere attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato interamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo.
- Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi e del patrimonio informativo devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo che si esplica:
 - attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali;
 - tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza.

Le attività di controllo costituiscono valido presidio anche a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate.

I controlli previsti, declinati dalle relative policy interne, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del patrimonio informativo, quali:

- la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;
- la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- l'adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita.

Tra le principali attività di controllo sono in particolare previste:

Con riferimento alla sicurezza fisica

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi

Con riferimento alla sicurezza logica

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni
- previsione di tecniche, in base all'importanza dei dati, crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, l'integrità e il non ripudio delle informazioni archiviate o trasmesse

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti

- Previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità
- Predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività

- Previsione di misure per le applicazioni in fase di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate
- Attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti
- Pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema
- Gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati.
- Monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi
- Prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti e funzioni adeguate tra cui i sistemi antivirus), sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso
- Formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web
- Adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni
- Previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni

- Individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna
- Previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

Con riferimento alla gestione degli incidenti di sicurezza

- Previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione per la tempestiva segnalazione di incidenti e situazioni sospette al fine di minimizzare il danno generato e prevenire il ripetersi di comportamenti inadeguati

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali

- Il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla tracciabilità a sistema
- Tutti gli eventi e le attività effettuate (tra le quali gli accessi alle informazioni, le operazioni correttive effettuate tramite sistema, ad esempio rettifiche contabili, variazione dei profili utente), con particolare riguardo all'operato di utenze con privilegi speciali, risultano tracciate attraverso sistematica registrazione
- È prevista la tracciatura delle attività effettuate sui dati, compatibili con le leggi vigenti al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte

effettuate. Ciascun ufficio è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV deve:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24bis del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di MIRATO eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relativamente ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

Allo scopo di svolgere i propri compiti l'OdV:

- incontra periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;
- accede a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti;
- suggerisce flussi informativi, da parte delle altre funzioni aziendali, nei propri confronti, in modo da acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente parte speciale e delle criticità rilevate in tale ambito. In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici di cui sopra ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

PARTE SPECIALE

(7) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS1 D.LGS. 231/2001)

Tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio

- a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis. c.p.)
- c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.).

Principali aree di attività a rischio

In considerazione delle attività svolte e della struttura interna della società, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero agevolare la commissione di detti reati:

- ricerca e sviluppo ai fini dell'attività produttiva e dell'erogazione dei servizi (ufficio commerciale, ufficio tecnico): si tratta delle attività volte all'utilizzo di nuove invenzioni di beni o componenti di beni, anche se destinate al miglioramento di processi produttivi;
- cessione verso corrispettivo di beni e di servizi (ufficio commerciale);
- gestione dei rapporti con la clientela (ufficio commerciale).

Nel momento in cui la società viene in contatto con soggetti terzi, occorre infatti adottare tutte le misure necessarie ad evitare:

- i) che vengano commessi atti che possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
- ii) che possano essere acquisiti e/o ceduti a terzi da parte della società beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o beni recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.

Regole generali

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di osservare tutte le leggi vigenti, le norme del Codice Etico e le regole contenute nel seguente Modello nello svolgimento delle attività sensibili relative ai presenti reati.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

MIRATO si impegna a dotarsi di idonei strumenti organizzativi e a portarli a conoscenza all'interno del Gruppo in modo chiaro e formale, al fine di delimitare i ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

E' fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento qui esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;

- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice etico, gli allegati al presente Modello, le procedure aziendali comunque riferibili al presente Modello.
- è obbligatorio astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti, fornitori e soggetti concorrenti della società che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere da comportamenti idonei a creare indebiti effetti imitatrici della concorrenza;
- è obbligatorio verificare la provenienza e le qualità dei beni acquisiti nell'ambito delle operazioni, onde accertare che non si tratti di beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa, o di beni recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine infedeli.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV verifica (i) i comportamenti adottati dalla società nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti e (ii) le attività svolte dalla società per la verifica della provenienza e della qualità dei beni.

PARTE SPECIALE

(8) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 24 NONIES D.LGS. 231/2001)

Tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli art. 171 primo comma, lettera a, bis e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Si fa notare che il D.Lgs. 231/2001 ha inserito, con l'art. 15 comma 7 lett. c della l. 23 luglio 2009 n. 99 il presente articolo 24 nonies. Successivamente l'art. 4 della l. 3 agosto 2009 n. 116 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale ha introdotto l'art. 25 novies recante Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

Principali aree di attività a rischio

In considerazione delle attività svolte da MIRATO e della sua struttura interna della stessa, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero agevolare la commissione di detti reati:

- Approvvigionamenti informatici
- Realizzazione di nuovi prodotti
- Realizzazione di nuovi progetti
- Ricerca e sviluppo

Regole generali

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione e organizzazione aziendale oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti e i Collaboratori di MIRATO devono conoscere e rispettare:

- il regolamento concernente l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici da far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori anche quando questi entrano in contatto con opere protette dal diritto d'autore;
- le disposizioni previste per attività connesse allo sfruttamento dell'immagine (per esempio per utilizzo immagine a scopo pubblicitario);
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
- le norme di comportamento, le procedure ed i protocolli preventivi contemplati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le norme di comportamento, le procedure ed i protocolli preventivi contemplati dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- le procedure aziendali vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa della società;
- il Documento Programmatico sulla sicurezza elaborato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/03;
- le disposizioni previste dall'ordinamento per attività connesse allo sfruttamento dell'immagine (per esempio per utilizzo immagine a scopo pubblicitario);
- le disposizioni relative alla procedura IT (con verifica relativa alle licenze dei software utilizzati);
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Codice Civile e dal Codice di proprietà industriale

E' fatto inoltre obbligo di attenersi ai principi di comportamento qui esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di

comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;

- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice etico, gli allegati al presente Modello, le procedure aziendali comunque riferibili al presente Modello;
- è fatto obbligo di osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di diritto d'autore e di gestire i rapporti con gli autori o comunque con i titolari di diritto d'autore in base alla normativa vigente in modo formale e documentato;
- è vietato procedere ad installazione di software o comunque acquisire in qualsivoglia modo materiale in violazione della normativa del diritto di autore e della legge.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV verifica:

- la previsione di idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali;
- la previsione di idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente riguardo le attività di salvataggio e memorizzazione di dati;
- in ogni caso l'espresso divieto, salvo autorizzazioni particolari comprovate da ragioni di servizio, di connessione, navigazione, streaming ed estrazione a siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne in argomento.

PARTE SPECIALE
(9) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER D.LGS. 231/2001)

Tipologia di delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (art. 416, sesto comma c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a, c.p.p.).

Principali aree di attività a rischio

La fattispecie di associazione per delinquere, essendo per natura da correlare con un'altra e diversa fattispecie di reato (truffa ai danni dello Stato, falso in bilancio, appropriazione indebita e via dicendo), andrà ad impattare sulla medesima area di volta in volta coinvolta nel reato finale per il quale l'associazione si presume essere stata costituita.

Si farà, pertanto, riferimento alla mappatura già effettuata per le altre fattispecie di reato per ricondurre alle stesse il rischio correlato ai delitti di criminalità organizzata.

Si rammenti che le condotte delittuose ritenute rilevanti per MIRATO sono riconducibili alle seguenti macrocategorie:

- reati societari;
- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati commessi in violazione delle norme di cui al T.U. 81/08;
- reati contro l'industria e il commercio
- reati commessi con violazione delle norme in materia di diritto d'autore.

I principi di comportamento espressi nella presente Parte Speciale dovranno necessariamente accompagnarsi a quelli già singolarmente previsti nelle altre Parti Speciali e, pertanto, devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Dipendenti e i Collaboratori della Società.

Regole generali

E' fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento qui esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;
- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice etico, gli allegati al presente Modello, le procedure aziendali comunque riferibili al presente Modello;
- è vietato dare, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i reati sopra riportati o comunque al fine di porre in essere i reati sopra riportati;
- è vietato effettuare prestazioni in favore di consulenti, partner, fornitori o comunque terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in considerazione dell'incarico da svolgere;
- è fatto obbligo ai fornitori, partner commerciali, consulenti di astenersi da comportamenti

- tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;
- è fatto obbligo rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche nella fase della costituzione del rapporto di lavoro, di collaborazione o di consulenza;
 - è fatto obbligo mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con la Pubblica Amministrazioni e le Autorità Giudiziarie, effettuando diligentemente tutte le comunicazioni richieste e comunque di legge;

Le procedure aziendali sono inoltre conformate ai seguenti principi:

- ogni transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della stessa;
- ogni transazione finanziaria viene adeguatamente controllata e monitorata;
- vi è separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue la transazione;
- vi è tracciabilità di ogni transazione finanziaria.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV dovrà tra l'altro:

- verificare le transazioni finanziarie, accertandosi che le stesse rispettino i principi della separatezza dei compiti e della tracciabilità delle operazioni;
- verificare che la società non effettui prestazioni in favore di consulenti, partner, fornitori o comunque terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale;
- verificare il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro (anche alla luce di quanto indicato nello specifico protocollo relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi).

PARTE SPECIALE
(10) REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001)

Tipologia di reati con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico

Si premette che la generalità di formulazione dell'art. 25 quater rende in concreto problematica la esatta individuazione delle fattispecie rilevanti. Si ritiene ragionevolmente che le stesse possano essere le seguenti:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.cp.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a uno dei reati qui indicati capi primo e secondo del Titolo I del c.p. (art. 302 c.cp.).

Inoltre:

- l'art. 1 legge n. 15/1980 prevede un'aggravante, la quale si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico;
- la legge n. 342/1976 punisce i reati contro la sicurezza della navigazione aerea;
- la legge n. 422/1989 punisce i reati contro la sicurezza della navigazione marittima e contro le installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale:

L'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 infine prevede la responsabilità amministrativa degli enti per delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Principali aree di attività a rischio

In considerazione delle attività svolte da MIRATO e della sua struttura interna della stessa, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero agevolare la commissione di detti reati:

- Operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei paesi a rischio individuati dall'OdV e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano cambi e del Ministero degli Interni
- Operazioni finanziarie o commerciali con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicate

Si richiamano in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di "merger & acquisition" internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri

Per quel che concerne la locazione di immobili di proprietà di MIRATO, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti già posti in essere (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza)

Regole generali

E' fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento qui esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di

comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;

- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice etico, gli allegati al presente Modello, le procedure aziendali comunque riferibili al presente Modello;
- è vietato dare, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i reati sopra riportati o comunque al fine di porre in essere i reati sopra riportati;
- è vietato effettuare prestazioni in favore di consulenti, partner, fornitori o comunque terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in considerazione dell'incarico da svolgere.

Le procedure aziendali sono inoltre conformate ai seguenti principi:

- ogni transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della stessa;
- ogni transazione finanziaria viene adeguatamente controllata e monitorata;
- vi è separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue la transazione;
- vi è tracciabilità di ogni transazione finanziaria.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV dovrà tra l'altro:

- verificare le transazioni finanziarie, accertandosi che le stesse rispettino i principi della separatezza dei compiti e della tracciabilità delle operazioni;
- verificare che la società non effettui prestazioni in favore di consulenti, partner, fornitori o comunque terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale;
- verificare il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro (anche alla luce di quanto indicato nello specifico protocollo relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi).

PARTE SPECIALE
(11) REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001)

Tipologia di reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Reati di cui all'art. 137 (Sanzioni penali), commi 3, 5 primo periodo, 13, commi 2, 5 secondo periodo e 11 del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), commi 1 lettera a), e 6 primo periodo del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5 del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) comma 3, secondo periodo, del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 257 (Bonifica dei siti) comma 1 del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 257 (Bonifica dei siti) comma 2 del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, secondo periodo del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 259 (Traffico illecito di rifiuti) comma 1 del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) , commi 1 e 2 del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 279 (Sanzioni) comma 5 del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui all'art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) commi 6 e 7 secondo e terzo periodo , e commi 8 primo periodo e secondo periodo del D.lgs 3/4/2006, n. 152
- Reati di cui agli art. 1 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6 comma 4 della l. 7/2/1992, n. 150
- Reati di cui all'art. 1 comma e della l. 7/2/1992, n. 150
- Reati di cui all'art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive) comma 6 della l. 28/12/1993, n. 549
- Reati di cui all'art. 9 (Inquinamento colposo) comma 1 del D.lgs 6/11/2007, n. 202
- Reati di cui all'art. 8 comma 1 e 9 comma 2 del D.lgs 6/11/2007, n. 202
- Reati di cui all'art. 8 comma 2 del D.lgs 6/11/2007, n. 202.

Principali aree di attività a rischio

In considerazione delle attività svolte da MIRATO e della struttura interna della stessa, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero essere commessi i reati di cui al D.lgs. 231/2001 o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero agevolare la commissione di detti reati:

- Preparazione
- Produzione
- Smaltimento Rifiuti
- Trasporti

Regole generali

E' fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento qui esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;
- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice etico, gli allegati al presente Modello, le procedure aziendali

- comunque riferibili al presente Modello;
- è fatto obbligo di osservare rigorosamente e scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure, in qualsiasi modo denominate, che disciplinano i rapporti o comunque i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni in genere, Pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi in relazione alle fattispecie di reato rientranti fra quelle sopra indicate;
 - è fatto obbligo di rispettare la normativa prevista dal D.lgs 3/4/2006, n. 152, dalla l. 7/2/1992, n. 150, dalla l. 28/12/1993, n. 549, dal D.lgs 6/11/2007, n. 202;
 - è fatto obbligo, nel rispetto dei ruoli, delle mansioni e della responsabilità all'interno di MIRATO, di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello, affinché tutte le normative sopra indicate e le procedure aziendali, comunque denominate, i e principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
 - è vietato porre in essere artifici o raggiri, tali da aggirare le normative e le procedure aziendali sopra indicate.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV dovrà tra l'altro:

- procedere, eventualmente attraverso il supporto di consulenti esterni, a periodici *audit* di verifica del rispetto della normativa ambientale;
- esaminare la contrattualistica esistente, con segnato riferimento al trasporto e allo stoccaggio dei beni;
- verificare le deleghe di funzioni in materia ambientale.

PARTE SPECIALE

(12) REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001)

Tipologia del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il riferimento è al D.Lgs. 286/98 art. 22 cc. 12, secondo cui:

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Principali aree di attività a rischio

In considerazione delle attività svolte da MIRATO e della struttura interna della stessa, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali in astratto potrebbero essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o potrebbero esservi situazioni che in astratto potrebbero agevolare la commissione di detti reati:

- assunzione di personale;
- gestione del personale;
- contratti di fornitura che comportino, di fatto, l'impiego di manodopera di cittadini di paesi terzi.

Regole generali

E' fatto obbligo attenersi ai principi di comportamento qui esposti:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare in qualsivoglia modo causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra riportate;
- è vietato violare, in qualsivoglia modo, i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello, sia nella Parte generale e sia nella Parte speciale, e altresì violare, in qualsivoglia modo, il Codice etico, gli allegati al presente Modello, le procedure aziendali comunque riferibili al presente Modello.

In particolare:

- a) in sede di acquisizione di personale: le funzioni aziendali competenti avranno cura di verificare, nel caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, la presenza di un permesso di soggiorno o la richiesta, nei termini di legge, del suo rinnovo;
- b) in sede di gestione del personale: le funzioni aziendali competenti avranno cura di verificare con cadenza semestrale, nel caso di impiego di cittadini di paesi terzi, la presenza di un permesso di soggiorno o la richiesta, nei termini di legge, del suo rinnovo;
- c) le funzioni responsabili dei contratti di fornitura richiederanno annualmente ai fornitori che le attività svolte per MIRATO non comportino, di fatto, l'impiego di manodopera di cittadini di paesi terzi.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

- E' fatto obbligo all'OdV di compiere un efficace, accurato e scrupoloso controllo sui destinatari del presente Modello affinché i principi di comportamento qui previsti siano rispettati;
- è fatto obbligo all'OdV di verificare che i principi di comportamento qui previsti, le procedure previste dal presente Modello e comunque tutte le procedure e le prassi aziendali adottate siano idonee ed efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 qui considerati e di segnalare, tempestivamente e nei modi previsti dal presente Modello, le opportune eventuali azioni correttive.

Nell'ambito di quanto precede, in particolare, l'OdV dovrà tra l'altro richiedere periodicamente:

a) un report con i dati relativi al numero di lavoratori dipendenti di MIRATO, cittadini di paesi terzi, con l'indicazione degli estremi del permesso di soggiorno (o della richiesta di rinnovo);

b) un report con l'elenco delle società che forniscono a MIRATO servizi caratterizzati dall'impiego di manodopera di cittadini di paesi terzi, indicando in calce al report eventuali irregolarità riscontrate.